



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2021, n. 231



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 Novembre 2004 e aggiornato con delibere del CDA del
19.12.2007, 22.12.2010, 15.01.2014, 20.12.2017, 12.06.2018 e 31.01.2022.

Indice

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	7
PREMESSA.....	9
1. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI FIORENTINI E LE FINALITÀ.....	10
2. I DESTINATARI DEL MODELLO DI FIORENTINI	10
3. STRUTTURA DEL MODELLO	11
PARTE GENERALE	12
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	13
1.1 I PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA.....	13
1.2 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE COMPORTANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	14
1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	24
1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	26
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIORENTINI.....	28
2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA DI FIORENTINI	28
2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI FIORENTINI.....	28
2.3 LA COSTRUZIONE E IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FIORENTINI.....	29
2.4 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	30
2.5 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO.....	32
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
3.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIORENTINI.....	33
3.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA	34
3.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
3.4 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
3.6 IL <i>WHISTLEBLOWING</i> E LA TUTELA DEL SEGNALANTE	38
4. CONOSCENZA E FORMAZIONE SUL MOG.....	40
4.1 DISPOSIZIONI GENERALI	40
4.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE	40
4.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	40

4.4	INFORMATIVA A CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI	41
5.	IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE	42
5.1	PROFILI GENERALI	42
5.2	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI	42
5.3	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	43
5.4	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	44
5.5	PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI NON DIPENDENTI.....	44
5.6	PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DI CHI EFFETTUA, CON DOLO O COLPA GRAVE, SEGNALAZIONI INFONDATE	45
6.	DIFFUSIONE DEL MOG ALL'INTERNO DEL GRUPPO	46
6.1	SOCIETÁ CONTROLLATE DI DIRITTO ITALIANO	46
6.1.1	ADOZIONE DEL MODELLO 231.....	46
6.1.2	ADOZIONE DEL CODICE ETICO	46
6.1.3	ODV	46
6.2	SOCIETÁ COLLEGATE DI DIRITTO ITALIANO.....	47
6.3	SOCIETÁ CONTROLLATE DI DIRITTO STRANIERO	47
	PARTE SPECIALE	48
7.	PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE	49
7.1	PREMESSA	49
7.2	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	49
8.	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE.....	52
8.1	PREMESSA	52
8.2	DESTINATARI.....	52
8.3	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	52
	PARTE SPECIALE A - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÁ GIUDIZIARIA	55
1.	PREMESSA	55

2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	55
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	60
4.	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI	61
5.	ALTRE PROCEDURE	69
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	69
PARTE SPECIALE B - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
71		
1.	PREMESSA	71
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	71
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	74
4.	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI	74
5.	ALTRE PROCEDURE	78
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	78
PARTE SPECIALE C - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE TRANSNAZIONALE E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....		
79		
1.	PREMESSA	79
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	79
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	81
4.	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI	81
5.	ALTRE PROCEDURE	82
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	82
PARTE SPECIALE D - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....		
84		
1.	PREMESSA	84
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	84
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	85
4.	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI	85
5.	ALTRE PROCEDURE	87
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	87
PARTE SPECIALE E - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI.....		
88		
1.	PREMESSA	88

2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	88
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	90
4.	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI	90
5.	ALTRE PROCEDURE	94
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	94

PARTE SPECIALE F - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI RICETTAZIONE, RICILAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

1.	PREMESSA	95
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	95
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	96
4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	97
5.	ALTRE PROCEDURE	98
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	98

PARTE SPECIALE G - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1.	PREMESSA	99
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	99
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	101
4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	101
5.	ALTRE PROCEDURE	104
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	105

PARTE SPECIALE H - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

1.	PREMESSA	106
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	106
3.	PRINCIPALI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	109
4.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	110
5.	ALTRE PROCEDURE	112
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	112

PARTE SPECIALE I - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	113
1. PREMESSA	113
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	113
3. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO	116
4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	116
5. ALTRE PROCEDURE	118
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	118
PARTE SPECIALE L - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI	119
1. PREMESSA	119
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	119
3. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO	123
4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	123
5. ALTRE PROCEDURE	123
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	124
PARTE SPECIALE M - PROTOCOLLI DI CONTROLLO E COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI DI CONTRABBANDO.....	125
1. PREMESSA	125
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	125
3. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO	127
4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	127
5. ALTRE PROCEDURE	128
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	128
ALLEGATO 1 – PROCEDURA BACKGROUND CHECK.....	129
ALLEGATO 2 - PROCEDURA DI SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	131

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dallo specifico contesto, nel Modello, i termini indicati con le iniziali maiuscole avranno il seguente significato:

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il contratto applicato ai dipendenti di Pietro Fiorentini S.p.A., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale Industria Metalmeccanica.

Codice Etico: codice di Gruppo, contenente i principi di carattere generale e le regole di comportamento che devono rispettare tutti i soggetti interni ed esterni aventi direttamente o indirettamente una relazione con la Società; il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo ed esprime principi di deontologia interna che il Gruppo riconosce come propri.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, quali agenti, consulenti di natura commerciale e non, procacciatori e simili, subappaltatori in commesse private e pubbliche, fornitori nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di Pietro Fiorentini S.p.A.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello ed elencati al paragrafo 2.2.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Pietro Fiorentini.

Gruppo: la Società e tutte le società da essa controllate e collegate, nonché le stabili organizzazioni e gli uffici di rappresentanza.

Incaricato di Pubblico Servizio: agli effetti della legge penale, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell’art. 358 c.p.

Modello o MOG: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Ispezione e Metrologia Legale (anche ODI): Organismo di Ispezione e Metrologia Legale ai sensi del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Partner: soggetti con cui la Società intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership (mediante, ad esempio, la costituzione di Joint - venture, anche in forma di ATI, un consorzio, una società locale, ecc.) e destinati a cooperare con la Società.

Protocolli: presidi di controllo adottati dalla Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto, contenenti un insieme di regole e principi di controllo e comportamento ritenuti idonei a prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto nelle attività sensibili individuate dalla Società.

Pubblica Amministrazione o PA: limitatamente ai rapporti contrattuali che la Società intrattiene e ai fini di questo MOG, si intendono per PA tutti i soggetti di diritto pubblico (enti territoriali, organismi di diritto pubblico, così come definiti dal TU sul pubblico impiego d.lgs 165/2001) ma anche gli enti di diritto privato, che svolgono una funzione pubblica o sono concessionari di un pubblico servizio così come definiti dal vigente Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 50/2016, Cosiddetto "Codice Aappalti pubblici"), sia che siano soggetti nazionali che comunitari o extra comunitari.

Pubblico Ufficiale: agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.

Reati Presupposto o Reati: i reati di cui al Decreto e alla normativa che espressamente richiama il D.lgs. 231/2001.

Società o Pietro Fiorentini: Pietro Fiorentini S.p.A. con sede in Arcugnano (VI), via Enrico Fermi 8/10.

PREMESSA

La società Pietro Fiorentini Impianti Metano viene fondata a Bologna nel gennaio 1940. L'iniziativa imprenditoriale della società si innesta nella fase dello sviluppo energetico italiano, dapprima mediante la produzione di piccole apparecchiature per il consumo domestico del gas e, più tardi, con i sistemi di distribuzione del gas e con impianti per le industrie milanesi.

Nel corso degli anni la gamma di produzione e servizi si è ampiamente diversificata, passando dalla produzione di impianti di media e bassa pressione, all'impiantistica per l'alta pressione, alle applicazioni nel settore petrolifero, ai sistemi di processo, ai sistemi di misura e della telelettura nonché, da ultimo, alle tecnologie *next generation* per energia c.d. "rinnovabile" e tutto ciò grazie alla ricerca e sviluppo interna nonché all'acquisizione di aziende esterne.

La produzione si rivolge, in campo nazionale ed internazionale, alle aziende trasportatrici e distributrici di gas, alla clientela industriale, alle società petrolifere nonché ai cosiddetti main contractor italiani e stranieri all'interno di progetti di più ampie dimensioni. Ultimamente, le tecnologie per il biogas hanno ampliato la tipologia di clientela verso i proprietari terrieri e/o conduttori di aziende agricole, in Italia ed all'estero.

Fiorentini vanta un'estensione in tutto il mondo tramite una rete di società controllate e collegate, produttive e commerciali, stabili organizzazioni e uffici di rappresentanza nonché una rete di distributori, rappresentanti ed agenti. La società ha ugualmente al proprio attivo collaborazioni e partnership con società produttrici straniere, sia al fine di partecipare congiuntamente a gare d'appalto in Italia ed all'estero che per attivare la produzione locale al fine di servire direttamente il mercato del territorio (ad esempio mediante *joint venture* contrattuali o particolari contratti di trasferimento di tecnologia e/o licenza).

Nel tempo, l'intera struttura del gruppo societario Fiorentini ha subito varie trasformazioni, in risposta alle esigenze del mercato ed alle condizioni geopolitiche, sempre rispettando il principio di trasparenza. Per affrontare i Paesi a minor tenuta democratica ma con maggiori opportunità nel settore upstream, nel 2011, è stata creata una subholding in Olanda con funzioni non solo di detenzione delle partecipazioni ma anche quelle di *due diligence* e verifica della *compliance*, non solo 231, in modo da tenerne sempre rigorosamente monitorato l'andamento. Questa *sub-holding* è in fase di liquidazione visto che, man a mano, le varie società che deteneva sono state chiuse per carenza di business. Contemporaneamente però, per rispondere all'esigenza di separare l'attività tradizionale, *oil* e principalmente gas, da quella più innovativa sulle energie rinnovabili, è stato di recentissimo deciso di costituire una sub holding italiana, PF Venture S.p.a., che detenga le partecipazioni nelle varie *start up* e società del settore.

Anche l'organizzazione interna della Società ha subito e sta subendo sostanziali modifiche rivolte a rappresentare correttamente i flussi di valore e processo esistenti.

1. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI FIORENTINI E LE FINALITÀ

Fiorentini ha adottato e successivamente aggiornato il presente MOG a seguito di una complessa attività di individuazione delle Attività sensibili con lo scopo di:

- adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni del Decreto;
- verificare i presidi già in essere nella Società, al fine di verificarne l'efficacia ai fini del Decreto;
- uniformare e rafforzare i presidi già in essere in Fiorentini al fine di allinearli alla normativa italiana, con particolare riferimento alle tematiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- verificare gli strumenti già utilizzati dalla Società per contrastare le violazioni alle procedure aziendali ed alle norme di comportamento e prevedere i relativi strumenti sanzionatori;
- rafforzare la consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di Fiorentini del rischio di poter incorrere in un illecito la cui commissione è stigmatizzata, in maniera chiara, dalla Società in quanto sempre contraria ai suoi interessi ed ai suoi principi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato o anche solo indiretto;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare anche il solo tentativo di commissione dei reati stessi, grazie a un monitoraggio costante dell'attività aziendale;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

Il MOG è stato introdotto in Fiorentini con delibera del CdA del 24 Novembre 2004 e successivamente aggiornato in conseguenza sia di modifiche societarie/organizzative che di modifiche del contesto normativo/regolamentare. L'approvazione degli aggiornamenti e le successive integrazioni del MOG sono rimesse alla competenza del CdA.

La predisposizione e l'aggiornamento del presente MOG è stata ispirata anche dalle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel Giugno 2021 .

2. I DESTINATARI DEL MODELLO DI FIORENTINI

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- componenti del CdA e del Collegio Sindacale;
- procuratori e titolari di deleghe che agiscono in nome e per conto della Società;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Collaboratori e Fornitori nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive il contenuto del Decreto, la struttura organizzativa della Società, la metodologia applicata per la costruzione, aggiornamento e diffusione del MOG, il ruolo dell'OdV e la descrizione del sistema disciplinare adottato dalla Società in conformità al Decreto.

La Parte Speciale, invece, contiene i Protocolli di ordine generale, applicabili a tutte le attività / processi aziendali identificati come "sensibili", nonché i Protocolli specifici e ritenuti idonei a prevenire il rischio di commissione dei Reati considerati.

Le regole contenute nel MOG si integrano con quelle del Codice Etico, sebbene i due sistemi si pongano come complementari e non alternativi e rispettino esigenze diverse. Difatti, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato ed applicabile in via autonoma, che mira a definire e promuovere principi di etica aziendale, mentre il MOG risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati e che possono coincidere, in molti dei casi, con i divieti ed i comportamenti imposti dal Codice Etico.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 I PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli *“enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, comma 2 del Decreto, di seguito **“Ente”**). La disciplina, invece, non si applica *“allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3 del Decreto).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio – per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

La responsabilità dell'Ente può sussistere soltanto in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi tassativamente elencate nel Decreto (cosiddetti *“reati-presupposto”*) da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **“Apicali”**);
- persone *“sottoposte”* alla direzione o alla vigilanza degli Apicali.

Inoltre, l'Ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'Ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'Ente, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'Ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la *“non volontarietà”* che caratterizza questi ultimi. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di salute e sicurezza, per i quali, difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio si riferiscono piuttosto alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta tutti i caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato).

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando:

- l'autore del Reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il Reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

1.2I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CHE COMPORTANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore. In particolare, si tratta di:

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)
- peculato limitato al primo comma (art 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art 323 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. **24-bis** del Decreto):

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 d. l. 21/9/2019 n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (art. **24-ter** del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto):

- Associazioni sovversive (270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, incluse circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art 270 – quater 1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art 270 quinquies 1);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art 270 quinquies 2);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art 289 ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. **25-quater.1** del Decreto):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. **25-quinquies** del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. **25-sexies** del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- divieto di manipolazione del mercato /art 15 reg UE596/14
- Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art 14 REG UE 596/14).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. **25-septies** del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. **25-octies** del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. **25-octies.1**, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contratti.

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. **25-novies** del Decreto):

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto):

Si tratta di reati previsti dal Codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art 452 *quater decies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);
- in relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*", costituiscono Reato Presupposto i seguenti reati:
 - importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto, transito anche per conto di terzi, commercializzazione ecc., in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
 - importazione, esportazione o riesportazione vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto, transito anche per conto di terzi, commercializzazione ecc., esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di

un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del Codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

- reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*;
- In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*, costituiscono Reato Presupposto i seguenti reati:
 - Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
 - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

In virtù del D. Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato *“Combustione illecita dei rifiuti”* che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- Chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del Decreto, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per *“l'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa”*, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. **25-duodecies** del Decreto):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e comma 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Delitti di razzismo e xenofobia (art. **25-terdecies** del Decreto):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604-*bis* c.p.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. **25-quaterdecies**, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (Art. **25-quinquiesdecies**, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

Contrabbando (Art. **25-sexiesdecies**, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146):

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Le sanzioni previste dall'art. 9 Decreto a carico degli Enti sono le seguenti:

i) **sanzioni pecuniarie:** si applicano sempre, ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'Ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote» in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

ii) **sanzioni interdittive:** possono trovare applicazione per alcune tipologie di Reato e per le ipotesi di maggior gravità, ossia quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse si traducono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

iii) **confisca:** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo

o al profitto del Reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

- iv) **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il Decreto stabilisce espressamente che l'Ente risponde solo qualora non abbia adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati sopra elencati.

In particolare, se il reato è commesso da **soggetti Apicali**, l'Ente è **ritenuto responsabile** se non dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, “*modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*” (art. 6, comma 1, lett. A) del Decreto), ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto;
- di aver istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del Modello e curato il proprio aggiornamento;
- che il reato è stato commesso per fraudolenta elusione del Modello da parte del soggetto Apicale infedele;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da **soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli Apicali**, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente:

- individuare, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'Ente può ricorrere anche se il Reato Presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIORENTINI

2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA DI FIORENTINI

La Società si è dotata di un sistema tradizionale di amministrazione con un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale.

La struttura organizzativa di Fiorentini è poi costituita dalla **Direzione Generale**, dalle due unità di business ovvero la “**Value Stream Sistemi**” e la “**Value Stream Componenti e Servizi**”, ognuna delle quali ha al proprio interno rappresentate tutte le funzioni di un ordinario processo produttivo. Sono altresì presenti **Funzioni di Staff**, ovvero funzioni strategiche di supporto all’organizzazione che dipendono dal Consiglio di Amministrazione.

Fiorentini ha nominato tra i propri dipendenti alcuni **Procuratori** con poteri speciali nell’ambito commerciale ed amministrativo, mentre ha affidato la gestione delle risorse finanziarie all’Amministratore delegato, attribuendo ad alcune persone della funzione amministrativa l’operatività sui conti correnti, secondo procedure e limiti specifici.

Sono inoltre presenti Organismi esterni di controllo nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione. Si tratta, in particolare, del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001, della Società di Revisione e degli Organismi di Certificazione Qualità, Sicurezza Ambiente.

Infine, nel 2013, la Società ha istituito l’Organismo di Ispezione e Metrologia Legale ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 75/2012, sostituito dal DM 21 aprile 2017, n. 93 per l’esecuzione delle verificazioni periodiche (svolte esclusivamente in Italia) dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione ai sensi dello stesso decreto e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Inoltre, per facilitare le attività di *export*, Fiorentini ha altresì ottenuto *l’autorizzazione allo sdoganamento presso luogo approvato/in house* ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 115 del Regolamento Delegato (UE) n. 2446/2015 presso per i propri stabilimenti di Arcugnano, Desenzano e Rosate. La medesima autorizzazione, sebbene mai di fatto utilizzata, è stata concessa a Fiorentini anche ai fini *import* e solo per lo stabilimento di Arcugnano.

2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI FIORENTINI

La responsabilità del sistema di controllo interno di Fiorentini spetta al CdA che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

La Società ha fondato il proprio sistema di controllo interno sui seguenti elementi principali:

- a) *Codice Etico*;

- b) *Sistema procedurale*, costituito da procedure, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne a cui il presente MOG si richiama volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

La Società ha inoltre conseguito numerose certificazioni, sia dei propri sistemi di gestione e procedurali che di prodotto o servizio. Tutte le Certificazioni, sia aziendali che di prodotto, ottenute dalla Società ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web aziendale, a cui si rimanda (www.fiorentini.com).

2.3 LA COSTRUZIONE E IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FIORENTINI

Il MOG è stato predisposto e nel tempo mantenuto aggiornato dalla funzione “Legale” della Società, a ciò deputata, coinvolgendo i *key owners* dei processi e delle attività aziendali ritenuti sensibili. La Società, nei vari aggiornamenti, si è avvalsa inoltre, del supporto di un gruppo di consulenti esterni con competenze di *risk management*, controllo interno e giuridiche di tipo penalistico.

Il lavoro svolto dalla Società al fine della predisposizione e del conseguente aggiornamento del presente MOG ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 co. 2) e, segnatamente, Fiorentini ha proceduto a:

- a) “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”. La Società ha:
- identificato settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal Decreto, attraverso l’analisi dei documenti aziendali più rilevanti (a titolo esemplificativo: visura camerale, organigrammi, procedure aziendali, principali contratti, Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.);
 - analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle potenziali modalità e strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dirigenti e dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto anche attraverso interviste alle funzioni interessate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Responsabili della funzione acquisti, commerciale, amministrazione contabilità e finance, HR, IT, HSE, R&D, ecc.
- Le interviste, finalizzate altresì a rafforzare il processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al Decreto, sono state documentate con apposite verbalizzazioni archiviate presso l’Ufficio legale della Società.
- individuato regole interne e protocolli già esistenti (per lo più formalizzati) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di Reato.
- b) “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

Con riguardo a tale esigenza sono stati previsti Protocolli sia di carattere generale che Protocolli specifici nelle singole Parti Speciali del MOG.

- c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.

In relazione a tale esigenza sono stati previsti protocolli specifici nella Parte Speciale “Gestione delle risorse finanziarie” del presente MOG.

- d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”.

Relativamente a tale esigenza, sono stati previsti specifici flussi informativi distinti in “Informazioni” e “Segnalazioni” oltre che report di “Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza”.

- e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento a tale esigenza è stato introdotto lo specifico sistema sanzionatorio sotto enucleato.

2.4 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività maggiormente esposte alla commissione di reato e sono state descritte le potenziali situazioni di illecito che, tenendo conto dell’attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente, potrebbero prospettarsi.

Ai fini della definizione dei protocolli, si è provveduto quindi ad una razionalizzazione delle attività a rischio reato e sono state così identificate una serie di “attività sensibili”, che raggruppano attività a rischio reato e relativi processi di funzionamento con caratteristiche comuni, e che dunque possono avere simili presidi di controllo.

Di seguito vengono riportate le principali attività e processi aziendali che, al momento, potrebbero costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto:

- a) Gestione dei rapporti con la PA per la partecipazione a pubblici appalti attraverso procedure aperte, chiuse, negoziate, dialoghi competitivi, trattative private, per la fornitura beni o servizi ad una PA;
- b) Gestione di non conformità relativi ai contratti aggiudicati a seguito di gara d’appalto pubblica (es. applicazione di penali per ritardo) e gestione di relative procedure stragiudiziali di composizione del conflitto;
- c) Gestione dei rapporti con PA per l’ottenimento di autorizzazioni, certificazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali, in caso di ispezioni, verifiche e simili da parte della PA (es. ASL, Prefettura, Vigili del Fuoco, SPISAL, ISPSEL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) o

per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi ad hoc;

- d) Gestione dei procedimenti giudiziari o arbitrali presso Camere Arbitrali a ciò predisposte e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie e Arbitri;
- e) Gestione dei rapporti con la PA per l'erogazione di finanziamenti, mutui, agevolazioni, sovvenzioni, ecc.;
- f) Gestione dei rapporti con l'ODI;
- g) Gestione della sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, presso gli stabilimenti produttivi e non produttivi della Società, cantieri esterni (sia in Italia che all'estero);
- h) Gestione delle risorse durante le trasferte fuori dalla sede aziendale, in Italia e all'estero;
- i) Gestione dei contratti d'appalto d'opera o di somministrazione all'interno degli stabilimenti aziendali;
- j) Gestione contratti di subappalto, sia in ambito pubblico che privato;
- k) Costituzione o partecipazione societaria in società in Italia e all'estero;
- l) Gestione delle Risorse Finanziarie, tesoreria, pagamenti, anche in contanti (comprese le concessioni di garanzie o linee di credito a clienti, cessione del credito, delegazioni al pagamento);
- m) Gestione omaggi e sponsorizzazioni e pocket money;
- n) Approvvigionamento di beni e servizi: selezione e gestione dei rapporti con Collaboratori e Fornitori e gestione dei relativi rapporti;
- o) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del sito internet aziendale;
- p) Gestione dei sistemi di telelettura dei dati;
- q) Ricerca e Sviluppo e sperimentazione e progettazione di nuovi prodotti;
- r) Gestione dei rapporti con i competitor;
- s) Gestione della contabilità, predisposizione e compilazione delle scritture contabili e bilancio, dichiarazioni fiscali e relativi versamenti;
- t) Gestione dei rapporti con soci e con gli altri organi esterni di controllo (quali Società di revisione, Collegio Sindacale, OdV);
- u) Gestione delle attività assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- v) Operazioni societarie straordinarie (quali fusioni, scissioni, sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, ecc.);
- w) Selezione, assunzione del personale;
- x) Gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese del personale;
- y) Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione del personale;
- z) Gestione delle attività a tutela dell'Ambiente (comprese le attività di gestione aziendale del ciclo dei rifiuti, gestione dello stoccaggio di liquido odorizzante e relativo travaso presso il cliente);
- aa) Gestione del principio di *extended product liability*;
- bb) attività finanziarie e commerciali intra-gruppo;

- cc) gestione della fatturazione nel ciclo attivo;
- dd) rapporti con le istituzioni fiscali centrali e territoriali;
- ee) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- ff) attività di importazione ed esportazione, anche temporanea, di merci da paesi extra europei.

2.5 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO

A valle del *risk assessment*, la Società ha esaminato i presidi già esistenti in azienda, e, a fronte delle carenze individuate, predisposti dei Protocolli finalizzati alla prevenzione di quelle fattispecie di Reato Presupposto concretamente ipotizzabili per la Società.

Tali presidi sono stati quindi strutturati in due livelli:

- a) **Principi generali di controllo:** applicabili a tutte le attività / processi aziendali esposti al rischio di commissione dei Reati Presupposto individuati.
- b) **Protocolli di comportamento specifici a ciascuna ipotesi di reato presa in considerazione** dettagliati nella Parte Speciale del presente documento.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FIORENTINI

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello all'**Organismo di Vigilanza**, dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso.

La Società si è orientata nella scelta di un Organismo monocratico.

L'ODV viene nominato dal CdA. Ritenendo fondamentale mantenere il requisito di indipendenza dell'Organismo, e non avendo al proprio interno la figura professionale dell'*internal auditor*, la Società ha deciso di affiancare all'OdV, un addetto all'Ufficio assicurazione qualità, che funga da referente interno dell'OdV, coordinandone le relative attività internamente.

L'Organismo resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è soggetto dotato dei requisiti dettati dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria ed in particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' OdV compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. Il componente dell'OdV non è nemmeno titolare di rapporti di consulenza con la Società.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice di Fiorentini o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "*staff*" con il Consiglio di Amministrazione.

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia e in possesso di competenze giuridiche.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti prima descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA

Nel nominare l'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente tenuto conto delle seguenti cause d'**ineleggibilità**.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza certifica con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

L'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia, successivamente alla nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;
- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'OdV per almeno 12 mesi;
 - grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
 - conflitto di interessi permanente;

La revoca compete al CDA che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche su segnalazione del presidente o di altro consigliere.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre **sospeso** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate.

3.4 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Fiorentini e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

1. la prima, su base **continuativa** direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
2. la seconda, a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta al CdA e al Collegio Sindacale che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le verifiche da svolgere, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'Organismo è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **informazioni;**

ii) segnalazioni;

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nella normativa in materia di riservatezza dei dati, nel contenuto di tempo in tempo vigente; in particolare, gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Le informazioni

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- informazioni su visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ASL, ARPA, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del MOG in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle Attività Sensibili;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

ii) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni **deroga, violazione o sospetto di violazione** di propria conoscenza di **norme comportamentali di cui al MOG e/o Codice Etico** della Società, dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle Attività Sensibili e disciplinate nel **MOG** nonché del compimento, anche tentato, di uno degli illeciti previsti nel D. Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate, anche in forma anonima, sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Pietro Fiorentini S.p.A.

Via E. Fermi, 8/10 - 36057 Arcugnano (VI)

che di posta elettronica all'indirizzo:

organismodivigilanza231@fiorentini.com

Inoltre, quale ulteriore canale di segnalazione, presso le diverse aree produttive ed uffici delle sedi / unità locali, la Società ha istituito apposita

cassetta denominata "Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001"

ove, in plico o busta chiusa, è possibile depositare le segnalazioni in argomento. Alla cassetta ha accesso un soggetto all'uopo nominato, il quale trasmette le segnalazioni all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

Inoltre, in ragione dei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società ha istituito una cassetta delle segnalazioni (una per ciascuna sede, reparto o comunque in zone di facile raggiungimento) denominata "**Aiutiamoci a fare prevenzione**" affinché tutti i dipendenti possano comunicare le presunte violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal fatto che esse possano integrare un reato.

Ad eccezione degli eventi che richiedono un intervento tempestivo e immediato i rappresentanti dei Lavoratori (RLS) hanno cura di raccogliere le varie segnalazioni ogni 15 giorni e di esaminarle con l'RSPP, il quale, entro breve termine, dà evidenza a tutti i dipendenti della relativa risposta e, se necessario, della programmazione dell'intervento correttivo. Le segnalazioni e le relative risposte sono rendicontate trimestralmente (tramite specifica relazione dell'RSPP) all'Organismo di Vigilanza.

3.6 IL WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente e, in generale, tutte le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del MOG, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto, le segnalazioni vengono gestite in modo da garantire **gli autori contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, diretta o indiretta, o contro qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità.**

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti,

sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa

Come si dirà meglio nel proseguo, la Società ha previsto l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 anche nei confronti:

- di coloro che violano le misure di tutela del segnalante di cui all'art. 6 commi 2-bis e ss. introdotti dalla Legge n. 179/2017, nonché
- di chi effettua, con dolo o colpa gravi, segnalazioni che si rivelano infondate.

4. CONOSCENZA E FORMAZIONE SUL MOG

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La Società garantisce una corretta e completa conoscenza del MOG, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per Fiorentini.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Ufficio Risorse Umane con l'Ufficio Legale e l'Ufficio Assicurazione e Qualità, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

Comunicazione al CDA: con delibera che dispone l'adozione e l'aggiornamento del MOG, ciascun componente del CdA si impegna espressamente e personalmente al rispetto delle previsioni ivi contenute. Eventuali consiglieri che, per effetto di sostituzioni o rinnovi, non hanno partecipato all'assemblea di approvazione e/o di aggiornamento, sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza ed adesione ai contenuti dello stesso, che viene poi archiviata nel libro OdV.

Il MOG è **comunicato a tutte le risorse**.

A tal fine a tutti i Dipendenti viene consegnata una copia del MOG mediante pubblicazione dello stesso nell'area riservata del gestionale HR utilizzato dalla Società.

Il MOG e i relativi aggiornamenti vengono inoltre pubblicati nel disco *intrasede* ed *intranet* della Società, anche in lingua inglese. Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il MOG ed il Codice Etico con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il MOG saranno comunicate alle risorse aziendali.

La parte generale del MOG è inoltre pubblicata, in lingua italiana ed inglese, sul sito web aziendale www.fiorentini.com.

4.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del MOG, del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione potrà essere erogata anche con sistema e-learning. Per coloro che non hanno accesso a pc aziendale, saranno organizzate delle sessioni formative in aula.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di seguito enucleato.

Pietro Fiorentini attua corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico e il MOG adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'OdV ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

Saranno organizzati dei corsi di formazione ad ogni modifica del MOG finalizzati all'aggiornamento delle conoscenze dei contenuti del MOG e del Codice Etico.

Al termine di ogni sessione di formazione saranno raccolte le firme di tutti i partecipanti mediante apposito modulo che sarà archiviato nel Libro OdV.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 INFORMATIVA A CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello a Consulenti, Collaboratori e Fornitori in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali. In particolare vengono fornite ai Collaboratori, Fornitori e Consulenti tutte le necessarie informazioni relative alle politiche e procedure adottate sulla base del presente MOG, invitandoli a visionare l'estratto del MOG e del Codice Etico di Fiorentini pubblicati sul sito web di Fiorentini, ai quali gli specifici contratti esplicitamente rimandano.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

5.1 PROFILI GENERALI

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello medesimo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto Legislativo.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Pietro Fiorentini, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo Nazionale Industria Metalmeccanica** (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA: si applica nel caso delle più lievi mancanze o inosservanze dei principi del Codice e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

MULTA NON SUPERIORE A TRE ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA CALCOLATA SUL MINIMO

TABELLARE: si applica in caso di inosservanza dei principi del Codice e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI TRE

GIORNI: si applica in caso di inosservanza dei principi del Codice e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

LICENZIAMENTO CON PREAVVISO: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- la sottrazione o la distruzione di documentazione;
- la redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- la violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluso l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;

5.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni** sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche, ad esempio:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano commesso una violazione del presente Modello, Il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI NON DIPENDENTI

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali

inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5.6 PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DI CHI EFFETTUA, CON DOLO O COLPA GRAVE, SEGNALAZIONI INFONDATE

Le sanzioni di cui al paragrafo 5.2, 5.3, 5.4, sono applicabili, a seconda della gravità del fatto, anche nei confronti:

- di coloro che violano le misure di tutela del segnalante di cui all'art. 6 commi 2-bis e ss. introdotti dalla Legge n. 179/2017, nonché
- di chi effettua, con dolo o colpa gravi, segnalazioni che si rivelano infondate.

6. DIFFUSIONE DEL MOG ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Il Gruppo Fiorentini è costituito da società di diritto italiano e straniero, controllate, direttamente o indirettamente da Fiorentini o ad essa collegate.

Sebbene il Decreto non affronti espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese, la Società ritiene opportuno, anche in conformità con quanto riportato da Confindustria nelle proprie *“Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”*, incentivare la conoscenza da parte di tutte le società del Gruppo dei principi del MOG. Tale iniziativa nasce non solo da un'esigenza di tutela della Società, ma anche di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nel Gruppo in relazione alle tematiche del Decreto.

6.1 SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO ITALIANO

6.1.1 ADOZIONE DEL MODELLO 231

Fiorentini incentiva l'adozione da parte delle società controllate italiane di propri Modelli di Organizzazione e Gestione autonomi e distinti rispetto a quello della Capogruppo Pietro Fiorentini S.p.A., in quanto singolarmente destinatarie dei precetti del D. lgs. 231/2001. L'attività di valutazione, *assessment* e predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo potrà essere espletata anche con il supporto delle competenti funzioni della Capogruppo.

Ogni controllata deve comunque allinearsi a quelli che sono gli standard e i principi generali adottati nel MOG dalla capogruppo, tenuto comunque conto delle peculiarità della realtà societaria e del settore di riferimento. Il MOG della Società, quindi, potrà costituire un valido punto di riferimento per la redazione e l'adozione del proprio modello 231.

Le società controllate dovranno comunicare alla controllante l'avvenuta adozione del modello, gli eventuali aggiornamenti ed eventuali violazioni, mediante delle comunicazioni ufficiali da inviare all'Ufficio legale di Fiorentini e, per conoscenza, al Presidente del CdA di Fiorentini.

6.1.2 ADOZIONE DEL CODICE ETICO

Trattandosi di principi generali, come criterio guida, le società di diritto italiano controllate da Fiorentini adottano il Codice Etico di Fiorentini mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, apportando quelle modifiche o adattamenti ritenuti opportuni.

6.1.3 ODV

Ogni società controllata nomina un proprio OdV, diverso e distinto da quello della capogruppo anche nella scelta dei singoli componenti (in caso di OdV collegiale).

È opportuno lo scambio costante di informazioni tra l'OdV di Fiorentini e gli OdV nominati dalle società controllate del Gruppo, con particolare riferimento allo stato di implementazione del modello di ciascuna società ed ai fatti rilevanti che hanno interessato le attività infragruppo.

Riunioni periodiche tra OdV del Gruppo devono avere frequenza almeno annuale.

Eventuali interventi correttivi sui modelli delle società controllate, anche conseguenti a verifiche effettuate, sono e rimangono comunque di esclusiva competenza delle controllate.

6.2 SOCIETÀ COLLEGATE DI DIRITTO ITALIANO

La Società si adopera affinché le società italiane collegate adottino un Modello di Organizzazione e Gestione che risulti il più possibile in linea con i principi e i contenuti del MOG di Fiorentini. A tal fine Fiorentini è disponibile a mettere a disposizione delle proprie collegate il MOG ed il Codice Etico affinché queste ultime possano ispirare le proprie scelte in materia 231.

L'OdV di Fiorentini si interfaccia con gli OdV delle collegate mediante scambio di informazioni ritenute utili ai fini della tutela del Gruppo e, se ritenuto opportuno, attraverso la programmazione riunioni pluriennali.

6.3 SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO STRANIERO

Vista la sempre maggior presenza del Gruppo Fiorentini in numerosi paesi stranieri ed al fine di garantire, nella conduzione delle proprie attività di business, il rigoroso rispetto delle norme nazionali ed internazionali e dei regolamenti applicabili, Fiorentini incentiva le proprie controllate straniere all'adozione di linee guida di comportamento che riprendono i principi generali e le procedure di controllo previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.lgs. 231/2001) di Fiorentini. Tale attività riguarda, in particolare, taluni reati "Presupposto" fra i quali, *in primis*, le fattispecie corruttive sia verso soggetti pubblici che privati, nel rispetto della normativa locale e delle diverse realtà culturali, politiche e sociali, oltre che economiche.